

Dopo la scissione salve anche le assegnazioni

Il Tribunale di Bologna esclude l'azione revocatoria non solo dell'atto di scissione, ma anche delle assegnazioni di beni effettuate con l'operazione

/ Maurizio MEOLI

È inammissibile l'azione revocatoria (ex [artt. 2901 c.c. e 66 del RD 267/42](#)) dell'assegnazione di beni effettuata nell'ambito di un'operazione di **scissione**. Se la finalità dell'[art. 2504-quater](#) c.c. è quella di assicurare la stabilità degli effetti della stessa, la diversità qualitativa dei vizi non può comportare che gli effetti possano essere messi in discussione (con dichiarazione di nullità o di inefficacia) una volta eseguite le formalità pubblicitarie e decorsi i termini per l'opposizione.

Da questo momento, infatti, pare ragionevole ritenere che, per tutelare gli interessi di carattere generale, gli effetti della scissione divengano **"irregredibili"** e che la tutela (particolare) dei creditori anteriori della società scissa non possa andare oltre i rimedi specificatamente previsti; che sono, tra l'altro, oggettivamente estesi ed apprezzabili (diritto al risarcimento del danno, ex [art. 2504-quater](#) comma 2 c.c., e responsabilità solidale di cui all'[art. 2506-quater](#) comma 3 c.c.).

Tali precisazioni sono rese dal Tribunale di Bologna nella sentenza 1° aprile 2016 n. [861](#).

In ordine all'ammissibilità di una domanda di revocatoria che abbia per oggetto un **"atto di scissione"** societaria non si riscontra uniformità di vedute. Secondo una prima ricostruzione (cfr. Trib. Napoli [18 febbraio 2013](#), Trib. Modena [22 gennaio 2010](#) e Trib. Roma [11 gennaio 2001](#)), l'azione in questione sarebbe **incompatibile** con il sistema di garanzie e con la disciplina positiva dettata in materia di scissione societaria. In particolare, con l'[art. 2504-quater](#) c.c. si è inteso conferire stabilità a fusioni e scissioni societarie (stante il rinvio di cui all'[art. 2506-ter](#) comma 5 c.c.); e, d'altro canto, i creditori anteriori sono tutelati dalla normativa che, da una parte, consente loro di **opporvi** all'operazione (ex [art. 2503](#) c.c., cui rinvia il citato [art. 2506-ter](#) comma 5 c.c.), e, dall'altra, prevede la responsabilità solidale delle scisse "nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnato" (ex [art. 2506-quater](#) comma 3 c.c.).

Secondo altra tesi (cfr. Trib. Milano 9 luglio 2015 n. [8480](#), Trib. Palermo [25 maggio 2012](#), Trib. Catania [9 gennaio 2012](#) e Trib. Livorno [19 agosto 2003](#)), invece, l'azione revocatoria della scissione sarebbe **ammissibile**. Ciò in ragione della mancanza di una norma di diritto positivo che impedisca l'esperimento dell'azione stessa, quale rimedio di carattere generale.

In tale ambito, poi, si osserva come la norma contenuta all'[art. 2504-quater](#) c.c., al pari della normativa europea, escluderebbe solo la possibilità, una volta che l'atto sia iscritto al Registro delle imprese, di accertare la nullità della scissione, mentre non precluderebbe la revocatoria, atteso che la pronuncia che accoglie la revocatoria comporterebbe solo un'inefficacia relativa, sen-

za incidere sulla stabilità dell'organizzazione societaria, nel suo complesso.

Nel caso di specie, peraltro, ad essere invocata non era l'inefficacia della scissione, ma solo dell'**assegnazione** dei beni ivi contenuta.

A fronte di tale richiesta, il Tribunale di Bologna osserva, innanzitutto, come sulla natura della scissione si sia registrato, nel tempo, un mutamento di prospettiva. L'impostazione più risalente vedeva nella scissione societaria un fenomeno di carattere sostanzialmente **successorio** e, in coerenza con questa lettura, qualificava la relativa assegnazione come atto di natura traslativa.

Più di recente, invece, si è guardato alla scissione come ad un'operazione societaria a formazione progressiva, volta ad ottenere una nuova articolazione dell'ente; si tratterebbe, quindi, di un evento **modificativo** degli statuti delle società partecipanti che determina la riorganizzazione delle strutture societarie, senza operare estinzione dell'ente o un effettivo "trasferimento" di cespiti patrimoniali, che vengono solo allocati in modo differente all'interno delle diverse strutture sociali. Rilevanti indici in tale direzione sono: la lettera dell'[art. 2506](#) c.c., che ha sostituito il riferimento al **"trasferimento"**, di cui al previgente [art. 2504-septies](#) c.c., con l'espressione **"assegnazione"**; la Relazione illustrativa del DLgs. [6/2003](#), secondo la quale "alla scissione non si applicano le regole peculiari dei trasferimenti di singoli beni (ad esempio relative alla situazione edilizia degli immobili)".

Ad ogni modo, anche volendo mantenere la qualificazione dell'assegnazione come "trasferimento", occorrerebbe prendere atto dell'ambito peculiare in cui lo stesso si colloca, che è quello della contestuale costituzione (a cui l'assegnazione è finalizzata, essendo il patrimonio un elemento costitutivo imprescindibile) di un **soggetto giuridico** dotato di un proprio assetto patrimoniale. E proprio la creazione di un nuovo soggetto giuridico giustifica il sistema teso ad assicurare certezza ai rapporti ed ai traffici economici derivanti dalle operazioni di fusione e di scissione, e ad evitare "il dirompente impatto che avrebbe la pronuncia, anche a notevole distanza temporale, della nullità della scissione, cui conseguirebbe l'obbligo di ripristinare l'unione di patrimoni separati e di ricostruire le compagini societarie secondo la fisionomia precedente al compimento dell'atto" (così Trib. Milano [8 settembre 2003](#)).

Tali considerazioni – conclude il giudice bolognese – inducono a ritenere preferibile la tesi che **esclude** l'ammissibilità della revocatoria avverso la assegnazione dei beni.